



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Opere Pubbliche e le Politiche Abitative
**PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER
LE REGIONI PUGLIA E BASILICATA**
Sede di Bari

BANDO DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'Appalto della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di Riqualficazione energetica ed innovazione tecnologica dei plessi costituenti la caserma della Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari.

CUP D92B24002180001

CIG BD1A154942

VERBALE DI VALIDAZIONE PFTE in data 10.04.2026

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: 03.11.2026 ore 17:00

DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 05.11.2026 ore 10:30





Sommario

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA	5
1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	6
2.2 CHIARIMENTI.....	7
2.3 COMUNICAZIONI	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTI E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
3.1 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	8
4. DURATA E REVISIONE DEI PREZZI.....	10
4.1 DURATA	10
4.2 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	10
4.3 REVISIONE DEI PREZZI, ANTICIPAZIONE E PREMIO DI ACCELERAZIONE	10
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	11
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	14
6.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	15
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	16
8. REQUISITI DI IDONEITA' PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	17
8.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	17
8.2 CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI	17
9. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE.....	18
9.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE.....	18
Gruppo di lavoro per l'espletamento dei servizi di architettura e di ingegneria	18
9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	19
9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	20
10. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONE DI RETE, GEIE.....	22
11. SUBAPPALTO.....	23
12. AVVALIMENTO	23
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC	24
14. GARANZIA DELL'OFFERTA	25
15. SOPRALLUOGO	26





16.	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	26
17.	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	27
18.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	28
19.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	29
19.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE EVENTUALE PROCURA E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	29
19.2	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	34
19.3	DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE	34
19.4	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	35
19.5	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	35
19.6	– STRUTTURA OPERATIVA	37
19.7	MOD. C – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA.....	37
20	OFFERTA TECNICA – BUSTA “B”	38
21	OFFERTA ECONOMICA – BUSTA “C”	40
22	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	41
22.4	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	41
22.5	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	43
22.6	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	47
22.7	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI	47
23	COMMISSIONE GIUDICATRICE	48
24	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	48
25	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	50
26	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	50
27	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	51
28	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	52
29	CODICE DI COMPORTAMENTO	53
30	ACCESSO AGLI ATTI	53
31	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	54
32	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	54



PREMESSE

L'intervento ha per oggetto la riqualificazione energetica ed innovazione tecnologica dei plessi costituenti la caserma della Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari, con la finalità di un abbattimento totale dei consumi di energia elettrica prelevata dalla rete e dei combustibili derivanti da fossili, unitamente ad un rinnovamento tecnologico degli impianti.

Con convenzione tecnica di attuazione stipulata in data 02.05.2024, tra il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, e la Basilicata e la Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari nonché il relativo Addendum sottoscritto in data 14.04.2026, il Comando, in qualità di Committente, ha affidato al Provveditorato il ruolo di Stazione Appaltante con riguardo alle fasi dell'affidamento, esecuzione e collaudo tecnico-amministrativo, per l'esecuzione del previsto intervento.

Con atto del Dirigente della Sezione transizione energetica – Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, n. 78 del 20/03/2026, è stata rilasciata Autorizzazione Unica ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 25 novembre 2024 n. 190 riferita alla proposta progettuale, costituita dalla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare, sito nel Comune di Bari (BA) di potenza nominale complessiva prevista pari a 4,359 MWe, di cui 1,824 MW a mezzo di moduli posizionati a terra e 2,535 MW sulle coperture degli edifici, oltre impianto di accumulo per una potenza di 3,1 MWh, nonché opere e infrastrutture connesse, ubicate nei Comuni di Bari (BA).

In seguito, con Determinazione n. 342 del 15/04/2026 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica e economica relativo agli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico presso la sede della Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari, dell'importo complessivo da quadro economico di € 25.882.200,00.

A tale spesa, si farà fronte con la somma a tale scopo prevista dal Comando Generale della Guardia di Finanza, come stabilito dalla Convenzione Tecnica di Attuazione stipulata in data 02.05.2024 precedentemente richiamata.

Le previsioni progettuali contemplano l'acquisizione di aree private mediante procedura espropriativa: ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 327/2001, la pubblica utilità è stata dichiarata con decreto del Provveditore n. 636 del 25/06/2026, approvando al contempo il progetto di fattibilità tecnico economica realizzato dalla Società Sinergia 110 srl.

Si procede all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori mediante ricorso all'appalto integrato di cui all'art. 44 del d.lgs. 36/2023 conformemente alle disposizioni di legge in materia, in ossequio a quanto stabilito dalla Convenzione precedentemente richiamata.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 44, con l'applicazione dell'istituto dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, del Codice, come previsto dall'ordine di servizio n. 3 "Procedure" del 10.02.2025, art. 9.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è sviluppato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi per i contratti pubblici di fornitura, e manutenzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, adottati con D.M. 24.11.2025 (G.U. n. 281 del 3 dicembre 2025).

Il luogo di esecuzione dell'intervento è il Comune di Bari (BA), codice NUTS ITF47.

Il Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'ing. Maurizio di Monte, funzionario del Provveditorato Interregionale per le OO.PP.

Ai sensi dell'art. 84 del Codice il bando è stato pubblicato nella piattaforma ANAC per la pubblicità legale e sul sito istituzionale della stazione appaltante.



1. PIATTAFORMA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD).

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme da quanto previsto nel Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;





c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- I. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- II. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- III. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 1. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 2. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 3. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità agli standard ISO/IEC 29115 e relative evoluzioni.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

I servizi di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD sono assicurati dal servizio di Help Desk sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30 al link https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando Disciplinare di Gara;
- Progetto di fattibilità tecnico economica composto di n.64 elaborati;
- Provvedimento di Autorizzazione Unica n. 78 del 20/03/2026;
- Determinazione dei corrispettivi per la redazione della progettazione esecutiva;
- Schema di contratto;
- Documento di gara unico europeo (DGUE);





- Patto di integrità
- Modelli per la presentazione dell'offerta A-B-C
- Istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp;
La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul profilo "Amministrazione Trasparente" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inserendo il codice CIG al link:
<https://trasparenza.mit.gov.it/> e sulla PAD
<https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento mediante le funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma, da inoltrare - pena l'inammissibilità - almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla Piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici relative alla presente procedura, comprese quelle successive all'aggiudicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: accessi agli atti, richiesta verbali, documenti, notizie etc.), si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la Piattaforma.

È onere esclusivo dell'operatore economico verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto il corso della gara poiché non potrà essere sollevata alcuna eccezione verso atti o comunicazioni pubblicati e/o trasmessi nelle suindicate modalità.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate, diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTI E SUDDIVISIONE IN LOTTI





L'appalto ha per oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori mediante ricorso all'appalto integrato, di cui all'art. 44 del D.lgs. n. 36/2023, degli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico presso la sede della Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari.

Nel rispetto dei principi europei volti a promuovere condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, l'appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali poiché la specifica configurazione tecnico-funzionale dell'intervento ne determina l'inscindibilità ai fini del perseguimento degli obiettivi progettuali.

Le prestazioni oggetto di affidamento e regolamentate dal presente disciplinare sono le seguenti:

a) Redazione progettazione esecutiva

- Progettazione esecutiva
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.)

Il progetto esecutivo è redatto in conformità al PFTE e determina i lavori da realizzare, il relativo costo e il cronoprogramma.

Lo stesso descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare e presenta un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo ed è corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera.

Il progetto esecutivo è, inoltre, redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate dai titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale nonché in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia, di cui al D.M. 24.11.2025 (G.U. n. 281 del 3 dicembre 2025, consultabile al seguente link: <https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti>;

b) Esecuzione dei lavori quali risultanti dal progetto esecutivo redatto ed approvato.

3.1 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a € **20.174.819,87** di cui:

- € 19.552.750,81 oltre IVA per lavori a corpo a base di gara (soggetti a ribasso), di cui € 5.323.108,92 per costo della manodopera determinato ai sensi e per gli effetti dell'art.41, comma 14, del D.lgs. n.36/2023;
- € 246.621,88 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso), ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 81/2008;
- € 375.447,18 per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, soggetti a ribasso nella misura del 35% ex art. 41, comma 15 bis, del D.lgs. n.36/2023, e precisamente per € 131.406,51 oltre oneri fiscali.

Tabella lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Categoria	Lavorazione	Classifica	Importo	Tipologia della categoria di qualificazione
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	VII	€. 11.495.585,79	Prevalente
OS18-A	Componenti strutturali di acciaio	IV-bis	€. 3.235.066,25	Scorporabile/subappaltabile
OS28	Impianti termici e di condizionamento	V	€. 4.376.532,62	Scorporabile/subappaltabile
OG1	Edifici civili e industriali	III	€. 692.188,03	Scorporabile/subappaltabile





	Importo a base d'appalto per lavori	€ 19.799.372,69	
--	--	------------------------	--

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs. n. 36/2023, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera stimati pari ad € 5.323.108,92 per i lavori oggetto di affidamento, calcolati entrambi sulla base del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Il CCNL applicato per il presente appalto risulta essere (art. 11 c. 2 del Codice) il seguente: **C011**.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Ai fini della classificazione delle prestazioni di progettazione esecutiva da svolgere, è individuata, secondo il D.M. Giustizia del 17 giugno 2016 e l'allegato I.13 al D.lgs. n.36/2023, l'identificazione delle opere, le corrispondenti categorie, il grado di complessità e l'importo dei lavori come da prospetto che segue:

Tabella categorie di progettazione di cui si compone l'intervento

N°	Categoria	ID Opera	Descrizione Opera	Grado di complessità G	Valore opera V in €	Parametro base P
1	IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	11.495.585,79	4,498%
2	IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	4.376.532,62	5,205%
3	STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90	3.235.066,25	5,489%
4	EDILIZIA	E.20	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	0,95	692.188,03	7,612%



L'importo a base di gara per la progettazione esecutiva è stato determinato ai sensi D.M. Giustizia del 17 giugno 2016 e dell'allegato I.13 del D. Lgs. 36/2023.

L'appalto è finanziato con risorse stanziato dalla Guardia di Finanza, con copertura finanziaria dell'importo complessivo da quadro economico pari a €. 25.882.200,00.

I pagamenti avverranno con rate di acconto non inferiori a € 500.000,00 al netto delle prescritte ritenute.

Il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica è stato validato in data 10.04.2026, giusta verbale di validazione redatto in pari data.

4. DURATA E REVISIONE DEI PREZZI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto per le varie fasi è definita come segue:

- il termine per la redazione della progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è fissato in n. 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- il termine di esecuzione lavori è fissato in n. 480 (quattrocentottanta) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

4.2 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Sono fatte salve le clausole di revisione previste dall'art. 120 co. 1 lett.a) del Codice degli appalti, fermo restando quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto.

4.3 REVISIONE DEI PREZZI, ANTICIPAZIONE E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Progettazione: In ragione della natura della prestazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 dell'Allegato II.2-bis al Codice la revisione prezzi non si applica in quanto non verranno stipulati contratti di durata.

Lavori: Il contratto è soggetto a revisione periodica dei prezzi ex art. 60 del D.lgs. n. 36/2023.

La revisione opera al verificarsi di una variazione del costo complessivo superiore al 3% rispetto al prezzo di aggiudicazione, la compensazione copre il 90% della variazione eccedente la soglia del 3%. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici individuati ai sensi dell'art. 60, comma 4quater, del Codice. L'allegato II.2bis introdotto con il Correttivo D.lgs. n. 209/2024 disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto della S.A. viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo da corrispondere all'Appaltatore nei tempi e nelle modalità previsti dal capitolato speciale d'appalto. L'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

Resta fermo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, anche per quanto concerne la disciplina del premio di accelerazione.



5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

È vietato al concorrente, che partecipa alla gara come consorziata esecutrice dei lavori per un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), di partecipare anche in forma individuale.

Nel caso venga accertata una delle suddette condizioni, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di rete di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.



Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Il concorrente in possesso di attestazione SOA per prestazione di sola costruzione, ovvero, il concorrente che, pur essendo in possesso di attestazione SOA per prestazione di progettazione ed esecuzione non sia in grado di dimostrare attraverso il proprio staff tecnico il possesso dei requisiti per la progettazione richiesti ai fini della partecipazione, dovrà associare con le modalità previste dal D.lgs. 36/2023 per la redazione del progetto esecutivo uno o più soggetti iscritti negli appositi albi prevista dai vigenti ordinamenti professionali, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nei successivi paragrafi.

Nel caso in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati per la redazione del progetto esecutivo, a norma di quanto disposto dall'art. 44, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, gli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta da applicarsi sulla parte ribassabile del compenso, oltre Iva e CNPAIA saranno corrisposti direttamente ai progettisti, previa approvazione del progetto e previa acquisizione dei documenti fiscali del progettista.

STRUTTURA OPERATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo n. 36/2023 e dell'Allegato II.12 parte V del Codice indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale ed in possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del codice.

Oltre all'iscrizione negli appositi ordini o elenchi, i professionisti dovranno possedere le ulteriori abilitazioni professionali previste dalla legge se richieste dalla mansione effettivamente svolta.

Per lo svolgimento del servizio in oggetto del presente disciplinare è stato stimato che il personale tecnico minimo occorrente sia almeno **di n. 4 (quattro) unità**, restando in ogni caso fissato che le figure professionali richieste sono così individuate:

RUOLO	REQUISITI	N.
Professionista ingegnere o architetto responsabile dell'integrazione fra le prestazioni specialistiche	Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria o Architettura, iscritto da almeno 10 anni al relativo albo professionale	1 (può coincidere con altre figure)
Professionista ingegnere o architetto esperto in opere strutturali	Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria o architettura, iscritto da almeno 5 anni al relativo albo professionale	1 (può coincidere con altre figure)
Professionista ingegnere esperto in progettazione impianti elettrici e speciali	Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria, iscritto da almeno 5 anni al relativo albo professionale	1 (può coincidere con altre figure)
Professionista ingegnere esperto in progettazione impianti meccanici	Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria, iscritto da almeno 5 anni al relativo albo professionale	1 (può coincidere con altre figure)
Professionista architetto esperto in paesaggio	Laurea Magistrale/Specialistica in Architettura, iscritto da almeno 5 anni al relativo albo professionale	1 (può coincidere con altre figure)



Professionista ingegnere o architetto esperto di aspetti energetici	Esperto in possesso della Certificazione UNI CEI 11339 (Esperto in gestione dell'energia)	1 (può coincidere con altre figure)
Professionista tecnico in possesso dei requisiti di abilitazione ex art. 98 del d.lgs. n. 81/2008	professionista in possesso di abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D. lgs. n. 81 del 2008, per lo svolgimento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase progettazione	1 (può coincidere con altre figure)

L'operatore economico dovrà disporre di tutte le figure professionali necessarie per l'espletamento dei servizi richiesti.

Il concorrente, singolo o associato dovrà possedere in proprio e/o al proprio interno, con le anzidette forme, tutte le professionalità previste nell'ambito del presente Disciplinare, in rapporto agli elaborati, anche specialistici, da fornire a base e/o a corredo del presente affidamento.

I raggruppamenti temporanei devono prevedere almeno un giovane professionista, laureato e abilitato all'esercizio della professione da meno di 5 anni, quale progettista, ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato II.12 del Codice.

I concorrenti dovranno, altresì, essere in possesso dei requisiti previsti per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e ingegneria, costituiti, qualsiasi sia l'articolazione della struttura operativa di progettazione, dai requisiti di cui ai seguenti paragrafi.

In particolare, la proposta di Struttura Operativa, riportante i nominativi dei professionisti incaricati dello svolgimento delle suddette prestazioni con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, deve contenere l'impegno di ciascuno di essi a svolgere la prestazione e a non partecipare in altre strutture operative individuate da altri concorrenti.

Per tutti i componenti della struttura, il concorrente dovrà indicare il nominativo del professionista abilitato, la qualifica professionale, i requisiti richiesti e gli estremi di iscrizione dell'albo/elenco o della certificazione/iscrizione necessaria per il professionista incaricato e la natura del rapporto professionale intercorrente con il medesimo professionista, instaurato prima della presentazione dell'offerta, specificando se sia:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA);
- ausiliario.

Nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell'appalto ascrivibili alle prestazioni principali o secondarie, nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti di servizio indicati nella domanda di partecipazione.

Si precisa, altresì, che con riferimento alla Struttura Operativa Minima, non è consentito all'O.E. modificare la composizione delle professionalità richieste che, pertanto, dovranno essere presenti per tutta la durata dell'affidamento.

Non è altresì consentito all'operatore economico la sostituzione nominativa dei professionisti dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura di affidamento.

Si precisa che, nella sola ipotesi di inoperatività soggettiva antecedente ma ignota ovvero sopravvenuta successivamente, sarà cura dell'affidatario inoltrare al Responsabile unico di progetto richiesta di sostituzione del soggetto interessato, debitamente documentata.

Resta inteso che, prima di procedere alla sostituzione, l'affidatario dovrà acquisire l'autorizzazione della Stazione Appaltante per i professionisti subentranti, i quali dovranno possedere requisiti equivalenti a quelli del soggetto sostituito.



L'accettazione della variazione sarà comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche effettuate dalla Stazione Appaltante sui professionisti subentranti.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 28.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Ai sensi degli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti anche dai soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura, ossia dagli operatori economici di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo decreto legislativo, e precisamente:

- Liberi professionisti singoli;
- Associazioni professionali di liberi professionisti: tutti i professionisti associati;
- Società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. b), D.lgs. 36/2023):
 - i soci amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
 - i soci accomandatari, anche se non muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società in accomandita semplice;
- Società di ingegneria (costituite in forma di società di capitali o di cooperative, ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. c), D.lgs. 36/2023):
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, anche se non professionisti;
 - il direttore tecnico o i direttori tecnici, se più di uno;
 - il socio unico, se persona fisica;
 - i professionisti soci, diversi da quelli già indicati, che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;
- Consorzi e GEIE: dai rispettivi amministratori muniti di potere di rappresentanza e dai direttori tecnici, se previsti;
- Professionisti incaricati dell'esecuzione della progettazione;
- Tutti i professionisti e il giovane professionista in caso di partecipazione in RTP;
- Professionista coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

Altre cause di esclusione.

Costituisce altresì causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità,



di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di quanto previsto dall'articolo 95, comma 1, lettera e) del d.lgs. 36/2023.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che non hanno assolto agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999.

Ai sensi dell'art. 27, comma 11, del D.lgs. 81/2008 costituisce causa di esclusione per un periodo di sei mesi, il **mancato possesso della patente** di cui all'art. 27 del D.lgs. 81/2008 o del documento equivalente e/o il possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici crediti, fermo restando che, ai sensi del citato art. 27, comma 5, non sono tenute al possesso della suddetta patente, le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice.

6.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il CCNL di riferimento è il CCNL Settore Edile C011

Il concorrente si impegna a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali di occupazione femminile.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo I l'aprile 2006, n. 198, devono, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente



corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 27.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.



Ai sensi dell'art. 66, comma 2, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nel II.12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 44 del d.lgs 36/2023, tenuto conto che il contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, gli operatori economici possiedono i requisiti prescritti per i progettisti, oppure si avvalgono di progettisti qualificati, indicati nell'offerta, o partecipano in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. I requisiti di qualificazione sono disciplinati dalla parte V dell'Allegato II. 12 del codice.

8. REQUISITI DI IDONEITA' PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

8.1 REQUISITI DI IDONEITA PROFESSIONALE

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- b) iscrizione, per le Cooperative ed i Consorzi, fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, nell'Albo Nazionale delle società cooperative, presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

8.2 CAPACITA TECNICHE E PROFESSIONALI

- a) possesso di certificazione SOA in corso di validità, rilasciata da Società Organismi di Attestazione regolarmente autorizzata, ai sensi dell'Allegato II.12 del d.lgs. 6/2023, che documenti il possesso di qualificazione per prestazione di progettazione ed esecuzione per le seguenti categorie: OS30 classifica VII (prevalente); OS28 classifica V; OS18-A classifica IV-bis; OG1 classifica III, OS25 ovvero per la sola categoria OS30 classifica VIII, con obbligo di subappalto ad imprese qualificate, **a pena di esclusione dalla gara**, delle sole lavorazioni relative alle categorie OS18-A, OS28, OG1. Resta fermo che l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori rientranti nelle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Il concorrente in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione, ovvero il concorrente che, pur essendo in possesso di attestazione SOA per prestazioni di progettazione ed esecuzione, non sia in grado di dimostrare, attraverso il proprio staff tecnico, il possesso dei requisiti per la progettazione richiesti ai fini della partecipazione, dovrà indicare in sede di offerta i soggetti che intende associare o indicare per la redazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 66 del D.lgs. n. 36/2023, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti.

L'eventuale riunione di progettisti costituirà un sub raggruppamento all'interno del raggruppamento di tipo misto.

- b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, ai sensi dell'ALLEGATO II.12 d.lgs. 36/2023, in corso di validità, pertinente all'oggetto dell'appalto.



9. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

9.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a) Requisiti minimi di cui all'Allegato II.12, parte V, del Codice:
- per i professionisti singoli o associati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 34 del citato Allegato II.12;
 - per le società di professionisti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 35 del citato Allegato II.12;
 - per le società di ingegneria, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 36 del citato Allegato II.12;
 - per gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e architettura, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 37 del citato Allegato II.12;
 - per i consorzi stabili di società di professionisti e/o di ingegneria e dei GEIE, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 38 del citato Allegato II.12;
 - per i raggruppamenti temporanei (e le aggregazioni di rete), trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 39 del citato Allegato II.12;
- b) (Per tutte le tipologie di società e per i consorzi): Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Gruppo di lavoro per l'espletamento dei servizi di architettura e di ingegneria

In relazione alla natura e alla consistenza degli interventi da realizzare è richiesta la costituzione di un gruppo di lavoro, composto almeno dalle seguenti figure professionali in possesso dei requisiti di idoneità professionale di seguito indicati:

- a) Responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, con i seguenti requisiti:
- possesso di Laurea Magistrale o Quinquennale in Ingegneria o Architettura;
 - iscrizione alla Sezione A del relativo Albo professionale da almeno 10 (dieci) anni, ed in particolare il Settore di iscrizione all'albo deve essere per gli Ingegneri il Settore "Civile e Ambientale" e per gli Architetti il Settore "Architettura";
- b) Progettista opere strutturali, con i seguenti requisiti:
- possesso di Laurea Magistrale o Quinquennale in Ingegneria o Architettura;
 - iscrizione alla Sezione A del relativo Albo professionale da almeno 5 (cinque) anni, ed in particolare il Settore di iscrizione all'albo deve essere per gli Ingegneri il Settore "Civile e Ambientale" e per gli Architetti il Settore "Architettura";



- c) Progettista di impianti elettrici e speciali, con i seguenti requisiti:
- possesso di Laurea Magistrale o Quinquennale in Ingegneria;
 - iscrizione alla Sezione A del relativo Albo professionale da almeno 5 (cinque) anni, ed in particolare il settore di iscrizione all'albo deve essere il Settore "Civile e Ambientale" o "Industriale";
- d) Progettista di impianti meccanici, con i seguenti requisiti:
- possesso di Laurea Magistrale o Quinquennale in Ingegneria;
 - iscrizione alla Sezione A del relativo Albo professionale da almeno 5 (cinque) anni, ed in particolare il settore di iscrizione all'albo deve essere il Settore "Civile e Ambientale" o "Industriale";
- e) Professionista architetto esperto in paesaggio, con i seguenti requisiti:
- possesso di Laurea Magistrale o Quinquennale in Architettura;
 - iscrizione alla Sezione A del relativo Albo professionale da almeno 5 (cinque) anni, ed in particolare il Settore di iscrizione all'albo deve essere e per gli Architetti il Settore "Architettura";
- f) Professionista esperto di aspetti energetici e ambientali, con i seguenti requisiti:
- Possesso della Certificazione vigente in accordo con la norma UNI CEI 11339, rilasciata da organismo accreditato, quale Esperto in gestione dell'energia – settore civile o certificazione equivalente secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (Rating System) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono Breaam, Casaclima, Itaca, Leed, Well). Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di dui al punto 15, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato;
- g) Professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP), con i seguenti requisiti:
- possesso dei requisiti di istruzione e formazione cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e relativi attestati di aggiornamento;

9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.40, comma 1 bis, dell'allegato II.12 al medesimo codice, ai fini della partecipazione alla procedura di cui al presente disciplinare, è richiesto il possesso di un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente disciplinare per un importo non inferiore al corrispettivo posto a base di gara, e dunque pari a **€ 375.447,18**, esclusa IVA ed oneri previdenziali e assistenziali. Tale requisito è richiesto in quanto ritenuto come congrua garanzia della solidità economica dell'operatore economico concorrente relativamente ai rischi specifici connessi alla natura del servizio oggetto dell'affidamento.

La comprova del requisito del fatturato è fornita:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;





- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per la dimostrazione della capacità economico finanziaria desunta per il tramite del fatturato il quinquennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende i cinque anni solari antecedenti la data del bando, in quanto la norma fa riferimento alla nozione di esercizio inteso come anno solare.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari anche nei seguenti termini:

le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;

le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'Allegato II.12 del Codice.

Detto fatturato dovrà essere indicato nel DGUE, nell'apposita sezione, suddiviso per ciascuno dei tre anni di riferimento.

Qualora il concorrente sia un RTP, ciascun componente dovrà possedere la copertura assicurativa per un massimale proporzionalmente corrispondente alla quota che intende eseguire. Il giovane professionista indicato è soggetto a questo obbligo solo se componente effettivo del RTP. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione.

Oppure in alternativa

copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale pari al 10% dell'importo delle opere **da progettare stimate in € 19.799.372,70.**

La comprova di tale requisito è fornita mediante esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità.

9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Avere eseguito negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara in oggetto, per ciascuna delle categorie e ID di opere indicate della successiva tabella, **servizi di ingegneria e di architettura**, il cui **importo complessivo** (cumulativo dell'elenco dei SIA), per ogni categoria e ID, sia almeno **pari ad 1 volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID** (come meglio specificato nella colonna "Importo minimo lavori cumulativi" della seguente tabella):

N°	Categoria	ID Opera	Grado di complessità G	Valore stimato delle opere a base di gara €	Importo minimo lavori cumulativi in €
1	IMPIANTI	IA.03	1,15	11.495.585,79	11.495.585,79 €



2	IMPIANTI	IA.02	0,85	4.376.532,62	4.376.532,62 €
3	STRUTTURE	S.04	0,90	3.235.066,25	3.235.066,25 €
4	EDILIZIA	E.20	0,95	692.188,03	692.188,03 €

Tab. 03 – Categoria, ID e importi dei lavori dei servizi eseguiti

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali si fa riferimento ai servizi iniziati, ultimati e approvati nel periodo evidenziato, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Va specificamente indicata quale parte di essi sia stata ultimata e approvata nello stesso periodo, ai fini del computo. Qualora i servizi siano stati espletati in associazione con altri soggetti, dovranno essere specificate le quote dei servizi effettivamente prestati dai soggetti dichiaranti.

Non rileva la mancata realizzazione dei lavori ad essi relativi.

Il concorrente deve correttamente compilare il DGUE nelle parti specificate, inserendo accuratamente i dati relativi ai servizi precedentemente svolti di modo che la stazione appaltante possa ricavare i dati necessari a confermare la sussistenza dei requisiti di qualificazione richiesti e precisamente:

- descrizione del servizio svolto;
- individuazione delle categorie e ID opere;
- specifica del committente e del soggetto che ha svolto il servizio;
- date di effettuazione;
- importo dei lavori;
- percentuale di esecuzione nel caso di svolgimento della prestazione in associazione con altri soggetti.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione del servizio svolto, delle categorie e ID opere, data di effettuazione del servizio ed importo dei lavori.
- contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione del servizio svolto, delle categorie e ID opere, data di effettuazione del servizio ed importo dei lavori;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Per i concorrenti stabiliti in altri paesi dell'Unione Europea, i servizi relativi alle "categorie/Id Opere" di lavori indicate sono da intendersi quelli equivalenti a quanto indicato nel presente Disciplinare in base alla normativa vigente dei rispettivi paesi di appartenenza.

Tra i servizi valutabili sono ricompresi anche:

- i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di progettazione;
- i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'articolo 120 del codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;



- i progetti vincitori in concorsi di progettazione, in quanto assimilabili al progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- i progetti premiati a seguito di concorso a due fasi e per i quali sia stata certificata la regolare esecuzione;
- gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche posti a base di gara per la finanza di progetto.

N.B.: Dalla documentazione a comprova dovrà evincersi in modo chiaro ed inequivocabile l'esecutore del servizio e l'oggetto dello stesso, nonché le categorie/ID Opere e l'importo dei lavori.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 66, comma 2 e dell'allegato II.12 del Codice, in caso di aggiudicazione, mediante il sistema FVOE 2.0 (Fascicolo Virtuale Operatore Economico) inserendo la suddetta documentazione.

10.INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONE DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui al punto 8.1.) e 9.1) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria figura professionale.

Requisiti di capacità tecnico-professionale in caso di raggruppamento per l'esecuzione dei lavori.

Il requisito relativo al possesso della qualificazione SOA per le categorie e classifiche richieste al precedente paragrafo 8.2 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso

Il requisito del possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, deve essere posseduto da tutti i partecipanti al raggruppamento.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale in caso di raggruppamento per le prestazioni di progettazione.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 9.2. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale in caso di raggruppamento.

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 9.3. richiesto in relazione alla prestazione di progettazione deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale





Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 8.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

11.SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, purché l'operatore economico dichiarato nel DGUE le prestazioni o parti di lavori che intende affidare a terzi; la mancata indicazione non costituisce causa di esclusione, ma preclude il ricorso al subappalto.

L'affidatario deve eseguire in proprio le prestazioni principali, non può cedere il contratto né subappaltare integralmente l'appalto o la parte prevalente dei lavori, e resta responsabile verso la Stazione Appaltante per tutte le prestazioni, comprese quelle subappaltate.

Il subappaltatore deve possedere i requisiti di cui all'art. 94 e 95 del Codice e requisiti adeguati alle prestazioni da eseguire, garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali del contratto principale e applicare ai propri lavoratori un trattamento economico e normativo almeno equivalente a quello del contraente principale, secondo i CCNL di settore. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza. In fase di esecuzione, la Stazione Appaltante verifica il rispetto della disciplina contrattuale, la regolarità contributiva e il DURC, fermo restando il rinvio all'art. 119 del Codice per quanto non espressamente previsto.

In relazione alla progettazione esecutiva, in caso di subappalto di eventuale prestazione che richiede la predisposizione e la sottoscrizione di un elaborato specialistico, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE e nella domanda di partecipazione, manifestando la volontà di subappaltare ad un professionista in possesso dei requisiti richiesti. In caso di mancata espressa dichiarazione non potrà essere attivato il soccorso istruttorio.

Non è ammesso il subappalto a cascata in ragione dell'esigenza di garantire l'unitarietà della progettazione e della esecuzione.

12.AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

Nel caso in cui l'avvalimento riguardi requisiti tecnico-professionali fondati su titoli, abilitazioni o competenze personali (cd. avvalimento professionale), **il servizio** in conformità a quanto previsto dall'articolo 104, comma 3 e comma 8, **deve essere eseguito direttamente dall'impresa ausiliaria**. Non è ammesso il cd. avvalimento professionale qualora il concorrente si avvalga di progettisti indicati per l'esecuzione della prestazione professionale di progettazione esecutiva.

(qualora ricorra) Il contratto del **cd. avvalimento professionale** deve specificare:





- 1) che l'esecuzione dei servizi professionali sia assegnata all'ausiliaria;
- 2) che il rapporto contrattuale tenga conto del fatto che per la progettazione esecutiva, non si debba limitare ad un semplice "prestito del requisito".

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che le stesse ausiliarie partecipino alla gara.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'impresa ausiliaria che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messa a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'impresa ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 6 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **220,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 112 del 16 maggio 2026.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. **A comprova dell'avvenuta corresponsione, il concorrente deve allegare copia della ricevuta di pagamento sia nella busta**



contenente la documentazione amministrativa sia nella busta contenente l'offerta tecnica in considerazione della circostanza che potrebbe farsi luogo all'inversione procedimentale.

Il pagamento, nel caso in cui non sia prodotta ricevuta, è verificato tramite FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. Il mancato pagamento è sanabile. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile (cfr. sentenza n. 9/2025, l'Adunanza Plenaria del Cons. di Stato).

14.GARANZIA DELL'OFFERTA

L'operatore economico ai fini della partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 106, deve presentare la garanzia provvisoria, sottoscritta digitalmente, nella misura del 2% dell'importo complessivo dell'appalto, con riferimento al solo importo dei lavori, secondo termini, prescrizioni e modalità previste dal predetto art. 106 del Codice.

Ai sensi del comma 10 del precitato articolo, la garanzia provvisoria non è dovuta sull'importo dei servizi di ingegneria oggetto di affidamento, nell'ambito del medesimo appalto integrato

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di fideiussione. La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente; indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo. La fideiussione deve:
- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per almeno 270 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:



- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti i che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d) Riduzione del 10 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni ISO 14000. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

15.SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta il sopralluogo non è obbligatorio.

16.MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA





L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma (PAD). Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.lgs, n. 82/2005.

L'OFFERTA DEVE PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 17.00 DEL GIORNO 03.11.2026 A PENA DI IRRICEVIBILITA'

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione rientrano nella esclusiva responsabilità del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

17.REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.



Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

18.SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 17.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;



- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al presente Disciplinare. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

19.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma nell'apposita Sezione della Piattaforma "Documentazione Amministrativa" i seguenti documenti:

- Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative – MOD." A";
- Attestato SOA
- Struttura Operativa – MOD "B";
- Dichiarazione integrativa - MOD. "C" (PROGETTISTI);
- DGUE;
- Eventuale procura;
- Documento a comprova del pagamento dell'imposta di bollo;
- Garanzia provvisoria;
- Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- Documentazione in caso di avvalimento;
- Documentazione per operatori plurisoggettivi.

19.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE EVENTUALE PROCURA E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE





La domanda di partecipazione in uno con le dichiarazioni integrative è redatta secondo il modello di cui all'allegato MOD "A".

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban *IT07Y0100003245348008120501* e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Verranno considerate le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara inoltre ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue:



- a) i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- b) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese;
- c) di aver assolto agli obblighi di cui alla L. n. 68/99;
- d) l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del Codice;
- d.2) (qualora ricorra) di ottemperare agli oneri di cui alle lettere a) o b) del comma 3 dell'art. 96 del Codice nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata prima della presentazione dell'offerta, comprovando di aver adottato le misure di cui al comma 6;
- d.3) di impegnarsi ad ottemperare agli oneri previsti dal comma 4 dell'art. 96 del Codice nel caso in cui si verifichi una causa di esclusione successivamente alla presentazione dell'offerta;
- e) di non aver commesso alcun illecito professionale di cui all'art. 98 del Codice;
- f) l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D.lgs. n. 198/2006, all'art. 44 del D.lgs. n. 286/1998 e di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 ed all'art. 1 c. 1 e c. 6 secondo periodo dell'All. II.3 del Codice;
- g) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) ovvero di partecipare in più di una forma ed allega documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- h) di applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico (C011);
- i) di sottoscrivere contratti di subappalto in misura NON inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato i.1 del Codice ovvero in una differente soglia di affidamento per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;
- j) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- k) di essere informato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento;
- l) di concedere il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE 2.0, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice (c. 5bis dell'art. 35 del Codice);
- l.2) di autorizzare la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti, fatto salvo quanto eventualmente previsto nella richiesta di oscuramento laddove allegata all'offerta tecnica ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice; 44
- m) che, tenuto conto della validità triennale/quinquennale dell'Attestato SOA ha presentato istanza di rinnovo ai sensi dell'art. 17 o dell'art. 16 c. 5 dell'allegato II.14 del Codice (documentazione allegata);
- n) di aver adempiuto all'interno della propria azienda agli obblighi della sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- o) di impegnarsi ad osservare integralmente il trattamento dei contratti di lavoro del settore;
- p) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;



q) per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara (solo in caso di raggruppamento) che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

r) per gli operatori economici sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 240 bis del codice penale o degli artt. 20 e 24 del D.lgs. n. 159/2011, il concorrente dichiara che è stato emesso il provvedimento con affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario;

s) di impegnarsi a non attuare nella presente gara, intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

t) che, acconsente espressamente - ai sensi dell'art. 29 del Codice - a che le comunicazioni siano effettuate a mezzo posta certificata (ovvero in caso di concorrenti aventi sedi in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica);

u.1) che l'offerta presentata è remunerativa poiché per la sua formulazione ha esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, ed ha tenuto conto:

delle condizioni contrattuali, delle disposizioni contenute nella documentazione di gara e degli oneri eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori derivanti dall'applicazione del/i CCNL indicato/i dalla Stazione Appaltante;

di tutte le condizioni generali, locali e particolari, dei luoghi interessati dai lavori, della viabilità d'accesso, delle cave eventualmente necessarie, delle discariche autorizzate per smaltimento rifiuti, nonché di tutte le circostanze che possono aver influito sulla determinazione della propria offerta o influire sulla esecuzione delle opere;

della disponibilità della manodopera, delle attrezzature e dei mezzi d'opera adeguati e necessari all'esecuzione delle opere compatibili con i tempi di esecuzione previsti;

dei costi derivanti dall'applicazione del piano di sicurezza e di salute dei lavoratori, ed accetta il Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonché la stima dei conseguenti oneri che ritiene totalmente compensati con l'importo indicato negli elaborati progettuali;

di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi;

di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

di avere valutato adeguati e sufficienti i tempi del programma dei lavori tenendo conto anche di eventuali condizioni climatiche avverse, nonché di possibili ritardi dovuti a possibili difficoltà di approvvigionamento di materiali, attrezzature e alle conseguenze dell'incremento dei prezzi;

u.2) che l'indicazione dei propri costi di manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza deriva da una valutazione effettuata sulla base delle attuali capacità produttive dell'impresa e dei costi effettivi sino ad oggi sostenuti, posti in rapporto all'appalto cui si concorre;

u.3) che tutte le migliori offerte sono a carico dell'offerente e si intendono comprese nel prezzo offerto in sede di gara;

v.1) nominativo del titolare effettivo ex D.lgs. n. 231/2007;

v.2) (nel caso di impresa con attestazione SOA con classifica inferiore alla III) di essere in possesso della cd. "patente a crediti" in corso di validità, con un numero di crediti non inferiore a 15 ovvero di aver presentato la richiesta tramite il portale dell'INL come previsto dal D.M. 132 del 18/09/2024 del Ministero



del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo le disposizioni impartite con circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 23/09/2024;

v.3) (per O.E. con dipendenti superiori a 50) il concorrente produce in allegato, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 D.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ex art. 1 c. 1 dell'All. II.3 del Codice (ALLEGARE RAPPORTO);

OPPURE

v.4) (per O.E. con dipendenti pari o superiori a 15 e non superiori a 50) il concorrente si impegna in caso di aggiudicazione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 1 c. 2 All. II.3 del Codice);

v.5) (per o.e. con dipendenti pari o superiori a 15 e non superiori a 50) il concorrente si impegna in caso di aggiudicazione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'art. 17 della L. n. 68/1999 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese della L. n. 68/99 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (ex art. 1 c. 3 All. II.3 del Codice). L'o.e. è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali;

x) di obbligarsi in caso di aggiudicazione del contratto ad assicurare all'occupazione giovanile una quota del 30% e a quella femminile una quota del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

y.1) in conformità a quanto previsto dall'art. 13 della L. 132/2025, se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, specificando in caso di dichiarazione positiva di quale tipologia ed assicurando comunque la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti e garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);

y.2) in conformità a quanto previsto dall'art. 13 della L. 132/2025, se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati;

y.3) di accettare senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza;

y.4) di essere l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali relative alla progettazione esecutiva anche quando la progettazione sia svolta da progettisti indicati, associati o appartenenti al proprio staff tecnico;

z) di possedere i requisiti per la progettazione o che intende associare o indicare i professionisti.



19.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

19.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.



Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e in conformità a quanto previsto dall'Allegato II.12 del medesimo decreto, il D.G.U.E. – Documento di Gara Unico Europeo dovrà essere presentato, per le parti di interesse, anche dai soggetti incaricati della progettazione e precisamente:

- a) liberi professionisti singoli;
- b) associazioni professionali di liberi professionisti: da tutti i professionisti associati;
- c) società tra professionisti, costituite esclusivamente da soggetti iscritti negli appositi albi professionali, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/2023: da tutti i professionisti soci, distinguendo tra questi:
 - a. i soci amministratori muniti di potere di rappresentanza;
 - b. i soci accomandatari, anche se non muniti di potere di rappresentanza, nel caso di società in accomandita semplice;
- d) società di ingegneria, costituite esclusivamente come società di capitali, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera c), del D.lgs. 36/2023:
 - a. tutti i professionisti soci amministratori muniti di potere di rappresentanza;
 - b. tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, anche se non professionisti;
 - c. il direttore tecnico o i direttori tecnici, se più di uno;
 - d. il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati, qualora la società sia composta da meno di quattro soci;
 - e. tutti i professionisti soci, diversi da quelli già indicati, che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;
- e) consorzi o GEIE: dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal o dai direttori tecnici, dal socio unico o dal socio di maggioranza delle società consorziate con meno di quattro soci, se trattasi di soggetti diversi da quelli sopra indicati;
- f) tutti i professionisti incaricati dell'esecuzione della progettazione;
- g) il giovane professionista, in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP);
- h) il professionista coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

19.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento.

19.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione della percentuale di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;



- dichiarazione sottoscritta della percentuale di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) la percentuale di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale della percentuale di lavori, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione della percentuale di lavori eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - a) copia del contratto di rete;
 - b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - c) dichiarazione della percentuale in caso di lavori, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - a) copia del contratto di rete;
 - b) dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - la percentuale di lavori eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- a) DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- b) dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:

- di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;



(o, in alternativa)

- di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:
- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da;
[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240 -bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:
- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240 -bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;
- [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

- di partecipare in più di una forma, ... [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

- di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

19.6 – STRUTTURA OPERATIVA

Il concorrente dichiara la composizione della struttura operativa con l'indicazione dei nominativi dei progettisti incaricati delle singole prestazioni professionali, i titoli di studio posseduti, l'iscrizione all'albo ed il possesso dei titoli abilitativi richiesti (MOD .B).

19.7 MOD. C – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Nella dichiarazione integrativa da redigersi a cura degli incaricati dei servizi di ingegneria e architettura, firmata digitalmente, i medesimi attestano il possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 9.1, 9.2 e 9.3, allegano documento di identità e curriculum e dichiarano:

- i nominativi dei progettisti incaricati delle singole prestazioni professionali, i titoli di studio posseduti, l'iscrizione all'albo ed il possesso dei titoli abilitativi richiesti al paragrafo 9.1 del presente disciplinare;
- il nominativo del giovane professionista (in caso di raggruppamento), titolo di studio, anno iscrizione albo e libero professionista o dipendente/collaboratore di società;

- di essere in possesso dei requisiti di Capacità Economica e Finanziaria - Tecniche e Professionali cui al punto 9.2. e 9.3 del presente Disciplinare di gara;
- l'insussistenza per i soggetti che costituiranno la struttura operativa e del giovane professionista (in caso di raggruppamento), delle cause ostative previste dall'art. 94 e 95 del D.lgs. n.36/2023.
- di impegnarsi in caso di aggiudicazione a produrre la polizza di responsabilità civile professionale preveda espressamente la copertura anche dei rischi professionali derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione, che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi;
- di aver preso visione e di accettare quanto previsto dal Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, nonché di obbligarsi al rispetto dei vincoli, elaborati e prescrizioni già definiti;
- di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a redigere il progetto esecutivo nel pieno rispetto del PFTE, delle prescrizioni dettate dalla autorizzazione unica, dai titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale nonché in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia, di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 2025.

20 OFFERTA TECNICA – BUSTA “B”

L'offerta tecnica deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel documento denominato **“Guida alla presentazione delle offerte telematiche”** disponibile dalla piattaforma come sopra meglio specificato.

La busta digitale “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i documenti di seguito indicati.

Con riferimento alla **«Professionalità e adeguatezza dell'offerta»** indicato al punto 22.1:

1. per il sub-criterio A.1.1: descrizione di massimo n.3 contratti analoghi eseguiti negli ultimi dieci anni al fine di poterne apprezzare le peculiarità e analogie con l'intervento previsto nel progetto a base di gara. La descrizione dovrà riportare: caratteristiche delle opere realizzate in termini di tipologia e dimensioni, indicando importo ed oggetto dell'appalto, il committente, le capacità organizzative messe in campo, il periodo di esecuzione/durata dei lavori, il rispetto dei tempi di esecuzione, eventuali contestazioni in fase di esecuzione, esito dell'atto di collaudo (quest'ultimo da allegare in copia);
2. per il sub- criterio A.1.2: descrizione di massimo n.3 contratti analoghi eseguiti negli ultimi dieci anni per opere analoghe a quelle previste nel progetto a base di gara. La descrizione dovrà riportare: caratteristiche delle opere progettate in termini di tipologia e dimensioni, indicando importo ed oggetto delle opere oggetto di progettazione esecutiva, il committente, le capacità organizzative messe in campo, il periodo di esecuzione/durata del servizio, il rispetto dei tempi di esecuzione, eventuali contestazioni in fase di esecuzione, esito della verifica e validazione del progetto esecutivo (da allegare verbale di validazione).

Per ciascuno dei sei contratti sopra individuati deve essere fornita una scheda sintetica numerata contenuta in n.1 facciata in formato A4 (carattere Arial, formato 11, interlinea singola). La scheda sintetica sarà integrata da una relazione descrittiva di massimo di n. 4 facciate in formato A4, numerate (carattere Arial, formato 11, interlinea singola).



La documentazione grafica (per grafica si intende elaborazione con disegni tecnici, fotografie, foto-rendering o ogni altra tipologia di rappresentazione per immagine ritenuta utile dall'Offerente, anche combinate tra di loro) dovrà essere contenuta all'interno della relazione descrittiva.

Non sono computati nel numero delle facciate le copertine e gli eventuali sommari.

La relazione potrà essere accompagnata da un "allegato documentale", non calcolato ai fini del raggiungimento del numero di facciate massimo suindicato, contenente solo atti e/o documentazione amministrativa di approvazione/collaudo/regolare esecuzione delle opere progettate/eseguite, dai quali si possa evincere l'effettiva attività svolta dal concorrente.

Con riferimento alle «**Caratteristiche qualitative - metodologiche dell'offerta**» indicate al punto 22.1 è necessario produrre:

1. n.1 relazione tecnico-metodologica, riferita a tutti i criteri B.1, B.2, B.3, costituita da un massimo di 20 facciate in formato A4, accompagnata da massimo da n. 3 tavole in formato A3, per elaborazioni grafiche, disegni e immagini, che il concorrente ritiene idonee da allegare alla stessa. La relazione dovrà essere suddivisa in paragrafi corrispondenti ai sub-criteri, allegando le eventuali certificazioni/attestazioni richieste per la dimostrazione dei requisiti delle quali non si terrà conto ai fini del conteggio delle facciate. Di tali eventuali certificazioni/attestazioni, è tassativo fornire elenco sintetico all'interno della relazione tecnico – metodologica.

Non sono inoltre computate nel numero delle facciate le copertine e gli eventuali sommari;

Con riferimento ai «**Sistemi di gestione**» indicati al punto 22.4 è necessario produrre:

1. copia degli attestati/certificazioni, in corso di validità e rilasciati da appositi organismi ed enti accreditati.

Si precisa che, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, non si terrà conto delle schede e delle cartelle prodotte dal concorrente in numero superiore a quanto richiesto dai precedenti paragrafi. La commissione esaminerà la documentazione nell'ordine in cui sarà rinvenuta nella busta e si asterrà dall'esaminare la documentazione eccedente la quantità massima richiesta.

N.B. Negli elaborati costituenti offerta tecnica non devono, a pena di esclusione, essere inseriti elementi di natura economica che possano costituire in qualche modo anticipazione dell'offerta.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite per la documentazione tecnica, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 16; in particolare, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 16 relativamente ai concorrenti plurisoggettivi.

La piattaforma telematica consente il caricamento di file di dimensione massima di 15 MB per singolo documento, e 50 MB per l'intera busta digitale (A, B, C).

Si raccomanda pertanto di evitare scansioni con la massima risoluzione e di utilizzare formati pdf che prevedono già la compressione delle dimensioni. In caso il concorrente non riesca a comprimere la dimensione dei file al di sotto dei limiti della piattaforma contattare il servizio di assistenza tecnica per ricevere supporto per il caricamento della documentazione.

L'Offerta Tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto di fattibilità tecnico ed economico posto a base di gara, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice dei Contratti.

La documentazione prodotta dovrà pertanto permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da queste riproducibili.



Nella medesima sezione della piattaforma dovrà altresì essere presentata una dichiarazione con la quale il concorrente:

- autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara,

oppure

- non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica. **La dichiarazione deve contenere i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.** La mancata presentazione della dichiarazione e della relazione tecnica oscurata sarà ritenuto tacito assenso all’ostensione degli atti come pure si riterrà tacito assenso la produzione del progetto interamente oscurato.

I documenti di identità dovranno essere allegati in file singoli non uniti ad altra documentazione oggetto di accesso.

21 OFFERTA ECONOMICA – BUSTA “C”

Nella Sezione – Offerta Economica è contenuto il modello generato dalla Piattaforma che dovrà essere firmato secondo le modalità di cui al precedente articolo 19.1 e compilato con l’indicazione, a pena di esclusione, dei seguenti elementi:

- Ribasso unico percentuale offerto rispetto all’importo complessivo a base d’asta (progettazione per la quota soggetta a ribasso e lavori);
- stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l’operatore economico può anticipare nell’offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione;

I ribassi verranno presi in considerazione fino a tre cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

Relativamente alle soluzioni migliorative proposte, il concorrente dovrà allegare nell’offerta economica, a pena di esclusione, quanto segue:

- Un computo metrico estimativo dell’offerta migliorativa, comprendente le soluzioni non modificate dal concorrente, con l’indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni, della qualità e della quantità delle voci di ciascuna delle lavorazioni afferenti alle offerte migliorative. Tali voci potranno essere voci integrative o sostitutive di quelle di progetto e pertanto dovranno essere contrassegnate con un codice che le identifichi univocamente. La voce di prezzo dovrà contenere la descrizione di ogni componente, anche accessorio, le relative prestazioni tecniche, le modalità di posa e montaggio, la descrizione di ogni onere e lavorazione per dare l’opera compiutamente eseguita;



- Elenco prezzi del progetto a base d'asta come integrato dall'offerta migliorativa con, allegate, le eventuali analisi per i nuovi prezzi non desumibili dal prezzo ufficiale di riferimento della Regione Puglia;
- Quadro di raffronto estimativo ovvero il documento che individua le differenze, in eccedenza o in diminuzione, tra il progetto posto a base d'asta e la proposta del concorrente.

22 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Laggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, c. 2, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs 36/23 nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a tre.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Totale	100

22.4 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi attribuiti che potranno essere alternativamente assegnati quali punteggi Discrezionali o Tabellari.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabelle dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

A						
PROFESSIONALITA E ADEGUATEZZA DELLOFFERTA						
	Criterio	punti	n.	sub-criteri di valutazione	punti D	punti T
A.1	Professionalità e adeguatezza dellofferta desunta da n. 3 contratti analoghi	15	A.1.1	Realizzazione di opere e interventi analoghi alloggetto della gara	10	
			A.1.2	Affinità dei servizi di progettazione in relazione allintervento	5	

B						
CARATTERISTICHE QUALITATIVE - METODOLOGICHE DELLOFFERTA						
	Criterio	punti	n.	sub-criteri di valutazione	punti D	punti T



B.1	Qualità della progettazione	10	B.1.1	Livello di approfondimento e completezza della proposta	10	
B.2	Proposte migliorative	37	B.2.1	Mitigazione, compensazione, ripristino e miglioramento ambientale della soluzione progettuale rispetto al contesto	5	
			B.2.2	Soluzioni tecnico - impiantistiche	10	
			B.2.3	Resilienza degli impianti	6	
			B.2.4	Proposte migliorative per la manutenzione	7	
			B.2.5	Organizzazione degli spazi e attività di cantiere interferenti con le attività istituzionali della GdF	6	
			B.2.6	Soluzioni conformi alle linee guida di prevenzione incendi n.14030 del 01/09/2025	3	
B.3	Sostenibilità ambientale ed energetica / CAM	12	B.3.1	Scelta dei materiali DNSH	5	
			B.3.2	Materiale riciclato, recuperato, sottoprodotti negli altri prodotti da costruzione	3	
			B.3.3	Sistema di automazione, controllo e monitoraggio dell'edificio	1	
			B.3.4	Infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici	3	

C SISTEMI DI GESTIONE						
	Criterio	punti	n.	sub-criteri di valutazione	punti D	punti T
C.1	Qualificazione dell'operatore economico	6	C.1.1	Possesso certificazione di responsabilità sociale d'impresa SA 8000:2014		1
			C.1.2	Possesso certificazione del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PDR 152:2022		1
			C.1.3	Rating legalità AGCOM		1
			C.1.4	Possesso di certificazione del sistema di gestione ambientale ISO 14001		1
			C.1.5	Possesso, da parte dei progettisti, di certificazione UNI EN ISO 9001:2015		1



	C.1.6	Qualifica PMP del direttore di cantiere UNI 2016_11648		1
--	-------	--	--	---

Ai sensi dell'art. 108, comma 7, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 45 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al paragrafo 22.5 relativamente ai sub-criteri.

22.5 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A) Professionalità e adeguatezza dell'offerta

Per quanto riguarda il criterio "A", per ciascun sub-criterio la valutazione verterà sui contratti analoghi già svolti. In particolare:

1. per il sub-criterio A.1.1, l'offerente dovrà descrivere le caratteristiche qualitative di massimo n.3 interventi analoghi eseguiti negli ultimi dieci anni, al fine di poterne apprezzare le peculiarità e analogie con l'intervento previsto nel progetto a base di gara. La descrizione dovrà riportare: caratteristiche delle opere realizzate in termini di tipologia e dimensioni, indicando importo ed oggetto dell'appalto, il committente, le capacità organizzative messe in campo, il periodo di esecuzione/durata dei lavori, il rispetto dei tempi di esecuzione, eventuali contestazioni in fase di esecuzione, esito dell'atto di collaudo (da allegare in copia);
2. per il sub-criterio A.1.2, l'offerente dovrà descrivere le caratteristiche di massimo n. 3 servizi di progettazione espletati negli ultimi dieci anni per opere analoghe con quelle previste nel progetto a base di gara. La descrizione dovrà riportare: caratteristiche delle opere progettate in termini di tipologia e dimensioni, indicando importo ed oggetto ed importo delle opere oggetto di progettazione esecutiva, il committente, le capacità organizzative messe in campo, il periodo di esecuzione/durata del servizio, il rispetto dei tempi di esecuzione, eventuali contestazioni in fase di esecuzione, esito della verifica e validazione del progetto esecutivo;

B) Caratteristiche qualitative – metodologiche dell'offerta

1. per il sub-criterio B.1.1, le offerte saranno valutate con riferimento alla completezza e livello di dettaglio degli elaborati inerenti la soluzione proposta, secondo i seguenti elementi:
 - i. livello di dettaglio;
 - ii. coerenza tra elaborati e coordinamento tra le diverse discipline;
 - iii. chiarezza espositiva, facilità di comprensione e consultazione;
2. in merito al criterio "B.2.1", verranno valutate le proposte migliorative finalizzate alla mitigazione, compensazione, ripristino e miglioramento ambientale delle opere a realizzarsi all'interno del contesto urbano ed ambientale, nel rispetto delle norme e prescrizioni riguardanti gli aspetti paesaggistici, ambientali, urbanistici ed edilizi. In particolare, verrà valutata la proposta migliorativa riferita alla sistemazione delle recinzioni e del verde, oggetto di parere con prescrizioni da parte degli Enti coinvolti, che evidenzia:
 - i. la presenza di fasce di mitigazione degli impatti visivi;
 - ii. l'utilizzo dei riferimenti metodologici di cui all'elaborato 4.4.4 del PPTR "Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia";
 - iii. la conservazione e riqualificazione dei muretti esterni alla recinzione di impianto, mediante il riutilizzo delle pietre rimosse dalle recinzioni a demolirsi;



- iv. l'espianto delle alberature interferenti con il progetto e reimpianto delle stesse in corrispondenza dell'area oggetto di intervento o, in seconda istanza, su siti limitrofi, ivi compresi gli olivi aventi carattere di monumentalità per i quali dovrà essere dimostrato il rispetto della normativa vigente;
 - v. la possibilità di manutenzione del suolo e della vegetazione sottostante l'impianto, tale che rimuova la vegetazione infestante ma al contempo eviti la perdita di specie vegetali autoctone;
 - vi. la coerenza della soluzione prospettata rispetto agli artt. 42-45 di Regolamento edilizio del Comune di Bari;
3. con riferimento al criterio B.2.2, le offerte saranno valutate in base alle proposte migliorative o integrative, con invarianza dell'importo a base dasta, degli impianti tecnologici, rispetto al contenuto del P.F.T.E. posto a base di gara, relativamente ai requisiti di cui al D.Lgs. 192/05 coordinato con D.Lgs 48/20, ovvero, finalizzate all'adeguamento alle nuove tecnologie e al risparmio energetico e idrico (secondo i criteri ambientali minimi del D.M. 24/11/2025). In particolare, saranno presi in considerazione i seguenti aspetti:
- i. ottimizzazione dell'utilizzo dei FER, riduzione consumi energetici al fine di ottenere risultati migliori rispetto a quanto previsto dal PFTE a base di gara, caratteristiche elementi impianto fotovoltaico nonché dismissione dell'impianto a fine ciclo di vita;
 - ii. proposte migliorative inerenti al maggior rendimento dell'impianto fotovoltaico, anche in termini di consumi-produzione mensile;
 - iii. ottimizzazione dell'efficientamento energetico dell'edificio mediante uno studio dettagliato sul sistema BMS;
 - iv. miglioramento prestazionale in termini di consumi globali dell'edificio;
 - v. ottimizzazione e riduzione dei consumi energetici.;
4. per il sub-criterio B.2.3, saranno valutati positivamente le capacità degli impianti di adattarsi alle variazioni nel breve e medio termine, a seguito di modifiche distributive e/o implementazione dell'organigramma, per garantire il soddisfacimento delle future esigenze dei fruitori coinvolti;
5. per il sub-criterio B.2.4, saranno premiate le proposte che, mantenendo la linea del Progetto di Fattibilità Tecnico-economica posto a base di gara, risultino migliorative per la riduzione dei costi e tempi di gestione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli impianti realizzati, per la conduzione diretta degli stessi e per l'offerta di ulteriori anni di garanzia oltre quelli previsti per legge;
6. in riferimento al sub-criterio B.2.5 saranno valutate proposte integrative all'organizzazione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, finalizzate a ridurre le interferenze tra l'esecuzione dei lavori in appalto e lo svolgimento delle attività lavorative effettuate nelle aree di intervento e limitrofe, (maestranze, personale dell'Amministrazione, utenza, ...), fornendo adeguato programma delle attività, allocazione delle risorse in termini di opera e manodopera, esecuzione di quota parte del lavoro notturno e nei giorni festivi per soddisfare specifiche esigenze funzionali. Le proposte dovranno inoltre chiarire le modalità di rimozione e installazione degli impianti termici, al fine di garantire la continuità del funzionamento dei medesimi;
7. con riferimento al sub-criterio B.2.6, saranno valutate le proposte integrative e migliorative finalizzate a garantire la conformità dell'intervento alle prescrizioni tecniche contenute nelle *"Linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici"* (nota n. 14030 del 01/09/2025 del Dipartimento VVFF- Ministero dell'Interno);
8. per il sub-criterio B.3.1, l'Operatore Economico dovrà dimostrare di ottemperare al rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH - Do No Significant Harm), come definito dal Regolamento UE 852/2020, dal Regolamento (UE) 2021/241 e come esplicitato dalla



Comunicazione della commissione Europea COM (2021) 1054 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del citato principio, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza). In particolare, sarà necessario dimostrare di reimpiegare o riutilizzare i materiali dismessi durante l'appalto in una percentuale almeno superiore al 5% rispetto al minimo stabilito (pari al 70%), avvalersi di materiali che qualitativamente, prestazionalmente e tecnicamente soddisfino i criteri riferiti alla "Green Public Procurement" (efficienza e risparmio nell'uso delle risorse, riduzione CO2 e riduzione uso sostanze pericolose);

9. in riferimento al sub-criterio B.3.2 (all.1 DM 24/11/2025 p.to 2.6.6) è attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che, per tutti i prodotti da costruzione non espressamente citati nei criteri del capitolo "2.4 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione", prevede l'approvvigionamento di prodotti con un contenuto minimo di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti, tali che, complessivamente, il contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotto nei materiali utilizzati per l'edificio sia pari ad almeno il 15% in peso/peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati, mantenendo le prestazioni e la durabilità previste dal progetto. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali. Il progettista deve fornire l'elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o riciclate e sottoprodotto ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l'edificio. La percentuale di materia riciclata, recuperata, sottoprodotto dei prodotti da costruzione deve essere dimostrata in accordo a quanto previsto al criterio 2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto;
10. in riferimento al sub-criterio B.3.3, (all.1 DM 24/11/2025 p.to 2.6.9) è attribuito un punteggio premiante al progetto che, per l'uso di sistemi tecnici per l'edilizia, prevede un sistema di automazione, controllo e gestione tecnica delle tecnologie a servizio dell'edificio (BACS – Building Automation and Control System) corrispondente alla classe di efficienza A, come definita dalla norma UNI EN ISO 52120-1 "Prestazione energetica degli edifici - Contributo dell'automazione, del controllo e della gestione tecnica degli edifici - Parte 1: Quadro generale e procedure". Tale sistema di automazione deve essere in grado di consentire al committente un adeguato monitoraggio degli opportuni indicatori di prestazione energetica, idrica ed eventualmente relativa ad altre risorse e di assicurare che le prestazioni energetiche dell'edificio siano le massime possibili grazie alla gestione ottimale automatica degli impianti;
11. in riferimento al sub-criterio B.3.4, (all.1 DM 24/11/2025 p.to 4.3.4) è attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si impegna a presentare un progetto che prevede l'implementazione di punti di ricarica per veicoli elettrici o predisposizioni di canalizzazioni come meglio dettagliato nella tabella seguente:



Edifici non residenziali, nel caso dei parcheggi ad accesso pubblico						
N° posti auto	Edifici di Nuova Costruzione			Edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello		
	N° minimo di punti di ricarica o predisposizioni			N° minimo di punti di ricarica o predisposizioni		
	Tipologia A (a)	Tipologia B (b)	Predisposizioni (c)	Tipologia A (a)	Tipologia B (b)	Predisposizioni (c)
0 - 5	1	-	1	-	-	1
5 - 10	2	-	2	1	-	1
Edifici non residenziali, nel caso dei parcheggi ad accesso privato						
0 - 5	1	-	1	1	-	1
5 - 10	3	-	2	2	-	2
Note: (a) Tipologia A: con $P_n \geq 7,4$ kW e con almeno 32 A per ogni singola fase. (b) Tipologia B: punti di ricarica in corrente continua $P_n \geq 50$ kW. (c) Realizzazione di infrastrutture di canalizzazione per l'impianto mediante tubi corrugati di diametro d: - Canalizzazione interna alle strutture murarie: $d \geq 25$ mm - Canalizzazione interrata $d \geq 90$ mm						

C) Sistemi di gestione

con riferimento al criterio C.3, sarà attribuito il punteggio pari a 1 in presenza delle rispettive certificazioni richieste dei sub-criteri, per un massimo di n.6 punti, ossia:

- Possesso certificazione sociale ed etica SA 8000 da parte dell'impresa esecutrice;
- Possesso certificazione del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PDR 152:2022 da parte dell'impresa esecutrice;
- Rating legalità AGCOM;
- Certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta o registrazione EMAS secondo il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
- Possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 riferita al gruppo di progettazione;
- Qualifica PMP del Direttore di cantiere UNI 2016_11648;

Per ciascun sub-criterio, ogni commissario attribuisce a ciascuna offerta un coefficiente variabile tra 0 e 1 in base a diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

Giudizio	Coefficiente	Criterio di giudizio della proposta
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante



Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato nella colonna T della tabella, il relativo coefficiente/punteggio è assegnato automaticamente e in valore assoluti sulla base della presenza o assenza dell'elemento richiesto.

Il singolo Commissario, nell'esercizio della propria autonomia valutativa, potrà attribuire un valore intermedio compreso tra quelli indicati, purché coerente e con i criteri di valutazione. Il coefficiente assegnato potrà essere espresso con un massimo di due cifre decimali.

Una volta che ciascun Commissario ha provveduto all'assegnazione del proprio coefficiente di valutazione, con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali, secondo la gradualità sopra riportata, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai commissari al singolo sub criterio in esame (P_i), divisa tale media per il valore massimo (P_{max}), ed assegnato il valore 1 al più elevato valore medio dei coefficienti secondo ciascun sub criterio di valutazione, mentre alle altre offerte un coefficiente definitivo proporzionalmente decrescente (il coefficiente definitivo così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla 2^a cifra decimale arrotondandola all'unità superiore ove la terza cifra sia maggiore o uguale a cinque), mediante l'applicazione della seguente formula:

$$V(a)_i = P_i / P_{max}$$

dove:

$V(a)_i$: coefficiente definitivo di assegnazione al singolo concorrente (a) relativo a ciascun sub criterio (i); P_i : è la media dei coefficienti attribuiti dai Commissari al singolo concorrente per il sub criterio;

P_{max} : è il valore più alto della P_i per il sub criterio.

N.B. la seconda cifra decimale sarà arrotondata all'unità superiore laddove la terza cifra sia maggiore o uguale a 5 (cinque).

22.6 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La determinazione del coefficiente $V(a)_i$, per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura quantitativa – offerta economica, avverrà mediante l'applicazione della seguente formula:

$$\begin{aligned} C_i \text{ (per } A_i \leq A \text{ soglia)} &= X (A_i / A \text{ soglia}) \\ C_i \text{ (per } A_i > A \text{ soglia)} &= X + (1,00 - X) [(A_i - A \text{ soglia}) / (A_{max} - A \text{ soglia})] \end{aligned}$$

dove:

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
- A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo
- $A \text{ soglia}$ = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
- $X = 0,85$
- A_{max} = valore del ribasso più conveniente

Il coefficiente ed il punteggio così ottenuto verranno presi in considerazione fino alla 2^a cifra decimale arrotondando quest'ultima all'unità superiore ove la terza sia maggiore o uguale a cinque.

22.7 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore di cui alla seguente formula generale:

$$C(a) = \sum [W_i * V(a)_i]$$

dove:





$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i).

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\sum n$ = sommatoria.

23 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice viene nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri (minimo 3), esperti nel settore specifico del contratto. In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La composizione della Commissione e i curricula dei membri sono pubblicati sul Profilo del Committente, sezione "Amministrazione Trasparente".

La Commissione valuta le offerte tecniche ed economiche e può operare anche a distanza mediante procedure telematiche che garantiscono la riservatezza delle comunicazioni. Il R.U.P., se necessario, può avvalersi della Commissione per verificare eventuali anomalie delle offerte.

La SA si riserva se nominare seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa o se tale verifica, per economia del procedimento, sarà posta in capo alla stessa commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice è responsabile delle operazioni di gara e della valutazione delle offerte dei concorrenti.

24 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente nella Piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dalla Piattaforma medesima.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **05.11.2026 alle ore 10:30**.

Eventuali differimenti della prima seduta di gara e le successive sedute saranno comunicati esclusivamente attraverso piattaforma

La stazione appaltante intende ricorrere all'inversione procedimentale nel caso in cui pervengano più di n . 3 offerte.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti ammessi a seguito della valutazione dell'offerta tecnica, poi alla verifica dell'anomalia, se del caso e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa.

Per garantire che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, si dispone, come da ordine di servizio procedure adottato con DP n. 54 RD NA in data 10.02.2025, che l'esame della documentazione amministrativa dei concorrenti sia eseguito come segue:

- nel caso in cui sia pervenuto un numero di offerte fino a 10, sarà esaminato il 30% degli offerenti, con arrotondamento all'unità superiore;
- nel caso in cui sia pervenuto un numero di offerte da 11 a 30, sarà esaminato il 20% degli offerenti, con arrotondamento all'unità superiore;
- nel caso in cui sia pervenuto un numero di offerte superiore a 30, sarà esaminato il 10% degli offerenti, con arrotondamento all'unità superiore.

Le ditte da esaminare saranno sorteggiate in automatico da sistema inserendo la relativa percentuale.





In ogni caso sarà verificata la documentazione del primo concorrente in graduatoria.

La stazione appaltante provvederà se del caso:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 18, se necessario;
- b) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni dall'adozione del relativo provvedimento.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Eventuali differimenti saranno comunicati esclusivamente tramite piattaforma con avviso che avrà valore di notifica per tutti i partecipanti.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con pubblicazione di avviso sulla Piattaforma.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate stesso mezzo almeno due giorni prima della data fissata mediante comunicazione su piattaforma.

Una volta acquisite a sistema le offerte, la Commissione Giudicatrice in seduta “pubblica telematica”, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente bando disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta o in una seduta pubblica successiva la commissione procederà, per i soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche, all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 22.6.

Si procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio automatico da sistema in seduta pubblica.

Qualora l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 26.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede alla verifica della documentazione amministrativa.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

Nel caso in cui pervengano soltanto n. 3 offerte il seggio/la commissione giudicatrice di gara procederà ad acquisire dalla Piattaforma i plichi pervenuti e accederà alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema.



Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione Giudicatrice in seduta “pubblica telematica”, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta o in una seduta pubblica successiva la commissione procederà, per i soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche, all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 22.6

Si procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

25 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell’art. 108, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a tre, sarà valutata la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che appaia anormalmente bassa in quanto presenti sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. La ricorrenza di tale condizione costituisce elemento specifico, ai sensi dell’art. 110 del Codice.

La verifica del presupposto per l’attivazione della valutazione è a cura della Commissione di gara. Il RUP, ai sensi dell’art. 93 comma 1, del Codice, potrà avvalersi della Commissione giudicatrice per la valutazione della congruità, della serietà, e della sostenibilità e realizzabilità dell’offerta.

Ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2, del Codice, saranno chieste per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo/sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni dalla richiesta.

Il RUP esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora la prima offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte per le quali ricorrano i medesimi presupposti (punti relativi al prezzo e somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara), fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

26 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione di gara, in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa che non è stata verificata;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 18, se necessario.



Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

27 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta purché sia valida e conveniente.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 6.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Ai fini dell'informativa antimafia sarà richiesto all'aggiudicatario di rendere le dichiarazioni necessarie.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.



All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice e la polizza di responsabilità civile professionale dei progettisti che preveda espressamente la copertura anche dei rischi professionali derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione, che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi;

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica-amministrativa.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto ed alla registrazione dei verbali di gara

28 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'apertura del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.



29 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul PAT della stazione appaltante.

30 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante pubblicazione nella suddetta sezione e comunicata agli interessati mediante la PAD contestualmente alla pubblicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante pubblicazione su piattaforma. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati contestualmente alla pubblicazione.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito mediante richiesta, attraverso la funzione invia comunicazione, da inviare tramite portale.

In caso di inversione procedimentale

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria, che non sia stata verificata dalla stazione appaltante, mediante la PAD. La disponibilità della documentazione è comunicata mediante la PAD agli interessati contestualmente alla pubblicazione.

Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria fini dell'acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo. L'accesso è consentito mediante richiesta, attraverso la funzione invia comunicazione, da inviare tramite portale.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale Amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi



cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

-Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del Codice.

31 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia. È esclusa la competenza arbitrale.

32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il Provveditore
Dott. Luigi Antonio Fazzone

Il Responsabile unico di progetto
Ing. Maurizio Di Monte

Il capo sezione contenzioso e contratti
Dott.ssa Laura Balzano

Il dirigente
Dott.ssa Anna Cecca

Il dirigente
Ing. Daniele Logozzo

